

## **TI\_GERICHTE 16.2019.7 vom 8. Mai 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-05-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2019.7\\_d20200508](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2019.7_d20200508)

FR: TI\_GERICHTE 16.2019.7 du 8 mai 2020

IT: TI\_GERICHTE 16.2019.7 del 8 maggio 2020

### **Regeste**

Contratto di lavoro: contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura - pretese salariali (indennità per vacanze e per giorni festivi) – responsabilità del lavoratore

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC), sempre che si tratti di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. In concreto, tale presupposto è dato anche considerando che alla petizione con un valore di fr. 4635.92 è stata contrapposta una domanda riconvenzionale del valore di fr. 4433.30 (cfr. art. 94 cpv. 1 CPC), donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il

#### **E. 4**

Il primo giudice ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 262.85 (fr. 292.38 lordi = 8.33% x [64h + 170h] x 15.– fr./h) e fr. 119.27 (fr. 132.68 lordi = 3.78% x [64h + 170h] x 15.– fr./h) quali indennità per vacanze e per giorni festivi non incluse nel salario orario dei mesi di agosto e di settembre 2014. Al riguardo, egli ha accertato che dai certificati di salario il diritto d'indennità vacanze “è stato computato unicamente alla parte del salario mensile per il mese di agosto 2014 ma non sulle ore supplementari”. A suo parere, quindi, “per analogia a quanto avvenuto sul salario mensile, anche nel salario orario dovranno essere computati i supplementi per le vacanze e i festivi per le 234 ore di agosto e settembre 2014”.

#### **E. 5**

La reclamante contesta tale conclusione ribadendo che le indennità per vacanze e giorni festivi costituivano parte integrante del salario e sono sempre state corrisposte al lavoratore. Tali indennità – essa soggiunge – sono state indicate nei conteggi salariali sotto la voce “diversi” e non hanno mai subito modifiche nel corso del rapporto di lavoro, salvo per il mese di settembre 2014. Per la ditta, l'unico rimprovero che può semmai esserle mosso è la poca chiarezza con cui ha indicato queste indennità nei conteggi salariali. Essa rimprovera infine al Giudice di pace supplente di non avere indagato “su cosa intendesse la controparte con la voce diversi sui conteggi salariali”. a) Per l'art. 329 a cpv. 1 CO, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza, fermo restando che per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato (cpv. 2). Tale diritto è stato ripreso dal contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura del Canton Ticino (CNLA: art. 17 n. 1 e 3). Tale contratto prevede altresì che durante le

vacanze il lavoratore ha diritto al salario lordo conformemente all'art. 22, ritenuto che per i lavoratori occupati a tempo parziale, le vacanze vengono indennizzate con il versamento dell'8.33% sul salario lordo corrisposto (art. 17 n. 2). Secondo l'art. 18 n. 1 del CNLA il lavoratore ha inoltre diritto, oltre al regolare riposo settimanale, a nove giorni festivi per anno civile. Giusta l'art. 329 d cpv. 1 CO (applicabile per il rinvio dell'art. 30 CNLA) il datore di lavoro deve pagare al lavoratore il salario completo per la durata delle vacanze. Si tratta di una norma inderogabile a svantaggio del lavoratore (art. 362 CO). Nel salario determinante nel senso dell'art. 329 d cpv. 1 CO devono ad ogni modo essere computati i supplementi versati per il lavoro di notte, nei giorni festivi e del fine settimana, se questi hanno un carattere duraturo e regolare (DTF 138 III 109 consid. 3; 132 III 174 consid. 3.1 con rinvii; cfr. anche Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, Lugano 2020, n. 1 ad art. 329 d CO). b) In concreto, incontestato che durante il rapporto di lavoro l'attore non ha beneficiato di giorni di vacanza, è vero che anche per l'attore la voce "diversi" menzionata sui conteggi-paga mensili si riferiva alle indennità per vacanze (8.33% sul salario lordo di fr. 3250.–) corrisposte dalla convenuta (cfr. conclusioni del 15 luglio 2016, pag. 3). Se non che, per tacere del fatto che nel mese di settembre 2014 nulla è stato corrisposto, la reclamante pare non avvedersi che la pretesa dell'attore riguarda l'indennità per le vacanze riferita alle ore supplementari da lui eseguite in agosto (64) e settembre (170), così come quella per i giorni festivi sempre correlata a tali ore supplementari. c) Premesso ciò, la questione sarebbe quella di esaminare se le ore supplementari svolte in agosto e settembre potessero avere carattere duraturo e regolare. Limitate a soli due mesi qualche dubbio potrebbe sussistere. Se non che, la reclamante non ha mai messo in dubbio tale presupposto, limitandosi a sostenere che tale indennità era già compresa nel salario mensile, il quale però, come si è detto, comprende anche tutte le indennità versate in aggiunta alla remunerazione di base (sopra consid. a). Ne segue che in mancanza di valide contestazioni, nemmeno sul numero di ore supplementari eseguite, la decisione del primo giudice di riconoscere l'importo di fr. 262.85 resiste alla critica. d) Relativamente al salario per giorni festivi, il regime diverge da quello delle vacanze nel senso che, di per sé, non esiste nessun obbligo di versare un'indennità per giorni festivi ai lavoratori pagati all'ora, fatto salvo il 1° agosto, che se coincide con un giorno in cui si sarebbe lavorato, dà diritto al salario. Per lavoratori che sono impiegati con un salario a ore, il diritto a un'indennità per i giorni festivi sussiste solo se ciò è previsto contrattualmente (contratto collettivo o contratto normale) o se previsto dall'uso locale (art. 322 cpv. 1 CO; DTF 136 I 290 consid. 2.1 e 2.2; più recentemente: 4A\_72/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3; v. anche Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 322 CO). In concreto, il contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura prevede, all'art. 1

## **E. 8**

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuale, circostanza non realizzata nella fattispecie (art. 115 CPC). Quanto alle ripetibili chieste dalla reclamante, non se ne giustifica l'attribuzione già per il fatto che l'interessata si è difesa da sé, senza far capo a un patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Che in concreto ricorrano gli estremi per un'indennità d' inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) non è preteso nemmeno dalla reclamante. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile sull'indennità riconosciuta all'attore in prima sede, risultato vittorioso sulla domanda riconvenzionale, che può rimanere invariata. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così

riformato: La RE 1, \_\_\_\_\_, è condannata a versare a CO 1 fr. 2512.85 ( fr. 262.85, indennità per vacanze, fr. 750.– per trattenuta danno non riconosciuta, fr. 1500.– parte salariale non versata sulla base del certificato salariale corretto) oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2014. Per il resto il reclamo è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.